

STATUTO DELLA FONDAZIONE DEL TERZO SETTORE
"PREMIO ANTONIO BIONDI -
FONDAZIONE DI LUIGI CANALI E IOLANDA SORDI"

= TITOLO I =

DATI DI RIFERIMENTO COME FONDAZIONE DEL TERZO SETTORE

Articolo 1

-Costituzione - Denominazione - Natura giuridica - Vigilanza -

1.1. È costituita una Fondazione del Terzo Settore denominata "**Premio Antonio Biondi - Fondazione di Luigi Canali e Iolanda Sordi**" (che nel corso del presente Statuto potrà essere anche chiamata, per brevità, "Fondazione" o anche "Ente").

1.2. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione del Terzo Settore come delineato dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, in seguito, per brevità: CTS), successive integrazioni e modifiche e provvedimenti collegati, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile.

1.3. La Fondazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore). L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'Ente.

1.4. L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile e delle Leggi collegate. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del Codice Civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs.117 del 2017.

= TITOLO II =

SEDE - DURATA

Articolo 2

- Sede - Delegazioni e Uffici - Durata -

2.1. La Fondazione ha sede nell'ambito territoriale del Comune di Morolo.

2.2. Con deliberazione dell'Organo Amministrativo, la sede potrà essere trasferita in altro luogo purché all'interno del suddetto Comune e potranno essere istituite delegazioni ed uffici, anche senza stabile rappresentanza, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della

Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

2.3. La sua durata è illimitata, salvo che lo scopo sia stato raggiunto o sia divenuto impossibile o che si verificano comunque cause di estinzione previste dalla legge.

= TITOLO III =

CARATTERI IDENTITARI - SCOPI - ATTIVITA'

Articolo 3

- Caratteri identitari -

3.1. La Fondazione:

- 1) non ha scopo di lucro;
- 2) non può avere rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né collegamenti in alcun modo con interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro;
- 3) è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nella prospettiva di preservare, dare continuità e destinare una parte del patrimonio del fondatore da utilizzarsi specificatamente per la realizzazione di progetti aventi le predette finalità in particolare in favore del territorio della Regione Lazio.

Articolo 4

- Divieto di distribuzione degli utili -

4.1. La non lucratività dell'Ente comporta che esso ha il divieto di distribuire, sia in modo diretto che in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

4.2. È fatto altresì obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali di interesse generale nonché delle altre attività strumentali, accessorie e connesse di cui in seguito, ovvero per l'aumento del patrimonio.

Articolo 5

- Scopi -

5.1. La Fondazione intende promuovere, attivare e sostenere le attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e precisamente: le iniziative in grado di dare impulso, incoraggiare, favorire e sostenere la creatività artistica e la produzione culturale, in tutte le sue forme, sul territorio della Regione Lazio, in particolare del sud del suo territorio e dell'Arcipelago delle Isole Pontine, di valorizzare e difendere i beni e le risorse culturali esistenti, di sviluppare nuove idee e nuovi contenuti nei predetti settori, onde:

* favorire ricadute positive, anche di tipo economico, sul territorio;

- * ampliare l'accessibilità e la sensibilità consapevole della popolazione ai fenomeni e alle manifestazioni culturali ed artistiche;
- * avvicinare le nuove generazioni al mondo della cultura e dell'arte;
- *valorizzare il talento di giovani creativi.

5.2. La Fondazione potrà, in particolare, realizzare le sue finalità attraverso:
-- istituzione del bando di concorso nazionale intitolato "*Premio Antonio Biondi*" volto a premiare soggetti- assegnando agli stessi riconoscimenti anche in danaro - che si siano contraddistinti per la loro qualità, originalità e personalità nei settori dell'arte, della letteratura, del giornalismo, della cultura, dello studio della storia, delle tradizioni e della vita sociale ed economica dei territori della Ciociaria, articolato nelle seguenti sottocategorie di premi:

- * premio per la pittura intitolato "*Premio Colacicchi*", dedicato alla figura di Giovanni Colacicchi (Anagni, 19 gennaio 1900 - Firenze, 27 dicembre 1992);
- * premio per il giornalismo intitolato "*Premio Lillo Pietropaoli*", dedicato alla figura di Angelo (detto Lillo) Pietropaoli, storica firma de "*Il Messaggero*", deceduto in Morolo il 15 giugno 2016;

* premio per la letteratura intitolato "*Premio Mons. Antonio Biondi*", dedicato alla figura del sacerdote (1904-1994) che fu arciprete a Morolo per oltre 45 anni, durante i quali ha seguito i suoi parrocchiani nel difficile periodo della guerra, della povertà, dei sacrifici, collaboratore di diversi quotidiani e periodici (tra cui l'*Osservatore Romano*, *Avvenire*, *Vita Pastorale*) e autore di libri, alcuni di carattere religioso, altri riguardanti le tradizioni e la cultura della terra morolana;

* premio per la ricerca archeologica intitolato "*Premio Egidio Ricci*", dedicato alla figura dello stimato letterato e profondo cultore della storia e dell'arte, incentrato principalmente sul territorio del Lazio e in particolare sulla provincia di Frosinone e di Latina;

-- organizzazione e gestione annuale del "*Premio Biondi*";

-- edizione di un periodico, anche a diffusione *online*, e/o ad un sito internet al fine di pubblicare informazioni sulla attività della Fondazione in merito al Premio e curare la diffusione dei risultati delle sue iniziative;

-- istituzione di borse di studio e di corsi di formazione, diretti a sostenere, ad incoraggiare a intraprendere percorsi di studio ed a istruire nei settori di intervento della Fondazione, in particolare - tra gli altri - nei settori della scultura, del restauro, della pittura, della storia dell'arte, dell'archeologia, del giornalismo e della letteratura;

-- presentazione e realizzazione di progetti finalizzati al rafforzamento dell'attrattività dei borghi, dei centri storici, attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali, manufatti antichi, nonché elementi distintivi del carattere "identitario" e della "socio-diversità";

-- attivare tutte le opportune iniziative per sostenere il progresso degli studi nel campo dell'archeologia e della storia dell'arte e per la tutela del patrimonio culturale, attraverso il sostegno sia delle attività sia dei progetti;

-- istituzione di un museo intitolato "Museo Antonio Biondi", al fine di acquisire, raccogliere e conservare le opere del Maestro, nonché di una Biblioteca allo stesso intitolata, nonché, ancora, di una pinacoteca intitolata "Pinacoteca del costume ciociaro", anche collocati in un unico spazio contestuale, infine lo svolgimento di servizi educativi e di studio e dell'attività museale e culturale e di quelli connessi e strumentali al fine di creare e sviluppare la conoscenza a beneficio della società civile e del suo sviluppo e promuovere la crescita e l'arricchimento delle comunità locali dei territori del Sud del Lazio e dell'intero Paese;

-- svolgimento di ricerche e analisi multidisciplinari nei propri settori di intervento, ove del caso promuovendo:

* creazione di luoghi e canali - anche solo virtuali, informatici e telematici - di interconnessione e di comunicazione;

* realizzazione di piattaforme di scambio di informazioni e dati;

* costituzione di uno o più osservatori di tematiche;

-- raccolta ed elaborazione dati, formazione, implementazione e tenuta di archivi, avvalendosi di tecniche e strumenti informatici e digitali, creazione di banche dati per la loro messa a disposizione di studiosi, esperti, scolaresche, cittadini interessati;

-- attuazione di iniziative in materia editoriale (escluse quelle riguardanti giornali quotidiani o in ogni caso riservate a soggetti determinati o in possesso di requisiti stabiliti) anche "on line" o su supporti digitali di pubblicazioni video, fotografiche, multimediali anche con contenuti pubblicitari e svolgimento di tutte le attività connesse, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

* produzione, commercializzazione e distribuzione di materiale video, audio, fotografico e multimediale;

* acquisto di diritti su opere proprie e di terzi;

-- attuazione di iniziative di produzione e post-produzione audio, video e multimediale su dvd, cd rom e altri supporti o bande;

-- organizzazione e gestione di eventi sportivi.

5.3. In tale quadro la Fondazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, che vengono di seguito riportate con la lettera che esse hanno nel predetto articolo:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Articolo 6

- Attività strumentali, accessorie e connesse -

6.1. La Fondazione inoltre può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

6.2. In particolare, il Consiglio Direttivo della Fondazione può individuare, successivamente, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 CTS, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia di cui alle normative di rango secondario in particolare parere favorevole della cabina di regia secondo quanto previsto all'art. 97 del D.Lgs. 117/2017.

6.3. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà raccordare la propria attività, nell'ambito di iniziative nei settori di cui al precedente articolo 5, con quella di eventuali altri enti aventi analoghe finalità, anche

attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e co-finanziamento di progetti specifici.

6.4. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre:

-- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

-- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

-- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

-- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

-- promuovere, attivare e sostenere centri di formazione, centri di aggregazione e per la gestione di centri culturali e sociali attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

-- promuovere ed organizzare seminari, conferenze, convegni, dibattiti, incontri e manifestazioni, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutti quegli eventi idonei a favorire la conoscenza e la divulgazione delle attività, anche di studio, poste in essere dalla Fondazione e dei principi e dei valori cui esse sono ispirate;

-- promuovere campagne ed iniziative dirette alla sensibilizzazione della pubblica opinione e ad un ordinato e sistematico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico, anche rivolte alla sollecitazione di iniziative legislative e di strumenti di protezione giuridica degli ambiti in cui la Fondazione riconosce centrata la propria identità e il proprio lavoro;

-- organizzare attività e progetti didattici per scuole ed in genere per istituti formativi ed educativi, sia del settore pubblico che privato che ne condividono gli obiettivi;

-- erogare premi e borse di studio, secondo quanto meglio in precedenza specificato;

-- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo *world wide web*;

-- svolgere, in genere, ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

6.5. È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

= TITOLO IV =

PATRIMONIO - FONDO DI GESTIONE - ESERCIZI - BILANCI

Articolo 7

- Patrimonio -

7.1. Il patrimonio dell'Ente è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

7.2. Il patrimonio è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito da denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dall'archivio librario, documentale, fotografico, di altri sussidi bibliografici e dall'emeroteca delle figure sopra indicate cui sono intitolati i Premi;
- d) dai marchi e dai loghi registrati di proprietà della Fondazione;
- e) dalle elargizioni fatte da enti, o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- f) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata a incremento del patrimonio;
- g) da eredità, donazioni e legati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio oppure a tal fine destinati da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
- h) da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie, se classificabili come destinati a patrimonio;
- i) da contributi dell'Unione europea, di Stati, Istituzioni, Enti Esteri e di organismi internazionali, se classificabili come destinati a patrimonio.

7.3. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutarie ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione. Nell'amministrarlo, la Fondazione osserva criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne un'adequata redditività, e in particolare:

a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;

b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;

c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione e alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

7.4. La gestione del patrimonio può essere affidata a intermediari abilitati in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione. Il Consiglio Direttivo può stabilire con apposito regolamento le modalità e i criteri di gestione del patrimonio (prevedendo la separazione anche contabile di quest'ultima dalle altre attività della Fondazione).

7.5.A seguito di attente valutazioni, è possibile eseguire operazioni di razionalizzazione, di rinnovo e di valorizzazione del patrimonio della Fondazione, che dovranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo. Gli introiti derivanti dalle vendite o dalle dismissioni di elementi patrimoniali, dovranno essere reimpiegati per nuovi acquisti o implementazioni del patrimonio della Fondazione ovvero per la sua manutenzione ma non possono essere utilizzati per il finanziamento di attività correnti, se non in caso di grave e comprovata necessità.

Articolo 8

- Fondo di Gestione -

8.1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito da:

- a) conferimenti del Fondatore, diversi da quelli diretti al fondo di dotazione patrimoniale;

- b) erogazioni liberali e successorie;

-c) i proventi delle attività istituzionali ed in particolare di pubbliche manifestazioni di carattere artistico e culturale o comunque promosse o autorizzate dal Consiglio Direttivo della Fondazione, ovvero derivanti da concessioni di diritti o convenzioni commerciali;

- d) i proventi di biglietti e concessioni d'ingresso al Museo della Fondazione;

- e) i proventi delle cessioni di beni e servizi, in particolare dalla vendita di cataloghi, cartoline, riproduzioni e di qualsiasi altra pubblicazione, sia eseguita a cura e spese della Fondazione stessa sia da questa tenute in deposito e vendute per conto terzi e di oggetti comunque commercializzati in occasione

delle proprie iniziative, in particolare durante lo svolgimento dei Premi o nel o dal Museo;

- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
- g) i contributi, le elargizioni, i sussidi corrisposti dallo Stato, da pubbliche amministrazioni e da privati;
- h) rendite e proventi derivanti dal patrimonio, interessi e profitti di strumenti finanziari e di somme in deposito presso Banche o Intermediari finanziari;
- i) eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- l) altre entrate compatibili con le finalità istituzionali.
- m) eventuali altri contributi di terzi.

Articolo 9

- Esercizio finanziario -

9.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

9.2. Il primo esercizio si chiude il 31 (trentuno) dicembre dell'anno in cui la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

Articolo 10

- Bilanci -

10.1. Entro il 31.12. (trentuno dicembre) di ciascun anno, il Consiglio Direttivo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 (trenta) giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Indirizzo Generale in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi e nelle forme di legge.

10.2. Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

10.3. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi di legge.

10.4. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

10.5. Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento

economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

10.6. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore e deve essere reso pubblico al ricorrere delle condizioni di legge, in particolare con riferimento agli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

10.7. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

10.8. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio Direttivo muniti di delega non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

10.9. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche ed di utilità sociale.

10.10. La Fondazione nel caso in cui versi nelle condizioni di cui all'articolo 14 del CTS è tenuta a redigere il bilancio sociale da depositarsi presso il RUNTS e da pubblicarsi nel proprio sito internet.

= TITOLO V =

CATEGORIE - QUALIFICHE

Articolo 11

Membri della Fondazione

11.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Sostenitori.

Articolo 12

Fondatori

12.1 Sono Fondatori i signori **CANALI Luigi**, nato a Morolo (FR) il 9 maggio 1946, codice fiscale: CNL LGU 46E09 F740K, e **SORDI Iolanda**, nata ad Anagni (FR) il 20 gennaio 1947, codice fiscale: SRD LND 47A60 A269W.

Articolo 13

Sostenitori

13.1. Possono divenire "Sostenitori", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

13.2. Possono altresì divenire "Sostenitori" gli Enti pubblici anche territoriali e di governo, i quali - nelle forme e con le modalità previste dalle normative applicabili al riguardo in considerazione della loro natura - contribuiscano a dare sostegno alla vita della Fondazione, in modo significativo.

13.3. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, la prestazione regolarmente eseguita ovvero l'iniziativa di sostegno sia effettuata.

13.4. L'ammissione del Sostenitore è fatta con delibera del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Sostenitori.

13.5. Il Consiglio Direttivo deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

13.6. I Sostenitori decadono nel momento in cui viene ad essi comunicata, dal Consiglio Direttivo, la contestazione in ordine al mancato adempimento della prestazione promessa ovvero in ordine alla tenuta di comportamenti contrari allo spirito della Fondazione o che creino impedimenti o nocimenti allo svolgimento delle sue attività o, in genere, al perseguimento dei propri fini.

13.7. I Sostenitori possono sempre recedere dalla Fondazione, durante il tempo della loro partecipazione, comunicando - con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni - tale intendimento al Consiglio Direttivo, con effetto dalla ricezione.

13.8. In ogni ipotesi in cui essi cessino di far parte della Fondazione, ai Sostenitori non spetta alcuna restituzione né rimborso di quanto da loro prestato a favore della Fondazione né essi hanno, in alcun caso, diritto di ripetere l'oggetto delle loro prestazioni, neanche per equivalente.

13.9. In tutti i casi previsti dalla legge, ai Sostenitori costituiti da Enti Pubblici (di cui al precedente punto 13.2.), è riservata, in deroga all'articolo 15.4. lettera e) del presente Statuto, la nomina del Presidente dell'Organo di Controllo e del Revisore dei Conti. Al di fuori delle ipotesi predette, il Consiglio Direttivo, cui compete la nomina, può richiedere ai soggetti ricompresi in tale categoria di Sostenitori o a taluni di essi di indicare una rosa di nominativi fra i quali prescegliere le predette cariche di Presidente dell'Organo di Controllo e di Revisore dei Conti.

= TITOLO VI =

ORGANI

Articolo 14

- Organi della Fondazione -

14.1. Sono Organi della Fondazione:

--- il Consiglio Direttivo (in sigla CD);

--- il Presidente della Fondazione;
--- il Comitato Scientifico (in sigla CS);
--- l'Organo di Controllo (in sigla OC);
--- il Revisore legale dei Conti (in sigla RLC).

14.2. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, purché regolarmente documentate e salvo quanto diversamente disposto da norme di legge in materia ed in particolare dal CTS.

Articolo 15

- Consiglio Direttivo: Composizione - Poteri - Funzionamento -

15.1. I membri del Consiglio Direttivo durano cinque anni e sono rieleggibili, anche più volte; esso è composto da un numero di cinque componenti, compreso il Presidente, che per la prima volta è costituito nella persona del fondatore Luigi CANALI, il quale ricoprirà tale carica a vita, salvo rinuncia.

15.2. Salvo che i Fondatori decidano in sede di atto costitutivo di adottare, per un primo periodo di carattere transitorio, la nomina di un Amministratore Unico nella persona di uno di essi, il Consiglio Direttivo è nominato per la prima volta dai Fondatori medesimi al momento della costituzione; successivamente, in caso di cessazione dalla carica durante il quinquennio, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, i membri del Consiglio stesso rimasti in carica nomineranno per cooptazione i sostituti, sempre fino ad un massimo di cinque ovvero elevando il numero a sette; alla scadenza, il Consiglio Direttivo uscente è tenuto, in ogni caso, a nominare il nuovo Consiglio Direttivo.

15.3. Nel caso di morte del Presidente, al suo posto subentrerà il o i soggetti a tale fine appositamente indicati dallo stesso nelle sue disposizioni testamentarie. In mancanza esso sarà indicato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 3/5.

15.4. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:

- a) stabilire, predisporre ed approvare annualmente in via generale i programmi, le forme e le modalità di attuazione delle finalità statutarie della Fondazione, le direttive generali del loro svolgimento, i criteri e le priorità di intervento nonché di verificarne e controllarne l'esecuzione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 5 del presente statuto e comunque nel rispetto delle disposizioni in materia di Enti del Terzo Settore;
- b) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, rispettivamente entro il 31 (trentuno) dicembre e il 30 (trenta) aprile di ogni anno;
- c) approvare e adottare, ove lo ritenga opportuno, tutti i regolamenti della Fondazione, in particolare relativi alla organizzazione e funzionamento della stessa;

- d) individuare i dipartimenti della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- e) nominare l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti;
- f) deliberare eventuali modifiche statutarie, ivi incluse trasformazioni, fusioni e scissioni, nei limiti del mantenimento degli scopi e delle finalità;
- g) individuare e costituire altri organismi funzionali al buon andamento ed all'efficienza delle attività della Fondazione mediante apposito regolamento;
- h) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei liquidatori, e alla devoluzione del patrimonio.
- i) eseguire ed autorizzare l'esecuzione di ogni attività consentita alla Fondazione per il raggiungimento dei suoi fini e porre in essere ogni altra operazione legata all'acquisizione e alla dismissione di opere d'arte ed in genere destinate all'incremento del Museo e degli Archivi nonché ogni attività economico-finanziaria, mobiliare e immobiliare necessaria per raggiungere i fini della Fondazione;
- l) accettare donazioni, liberalità ed elargizioni, siano o no gravate da oneri o condizioni, accettare eredità con beneficio di inventario e conseguire legati e le prestazioni portate da oneri, o rinunciare alle une e agli altri;
- m) acquistare, vendere, alienare, permutare e compiere qualunque atto di disposizione di beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, macchinari, impianti, arredi, beni immobili e diritti reali di godimento, anche con patto di riscatto;
- n) amministrare i beni mobili ed immobili, e quindi approntare e sottoscrivere o risolvere contratti di locazione, di sublocazione, di affitto (anche ultranovennali), di comodato, di godimento in genere, anche temporaneo o turnario, riscuotere e pagare pigioni e canoni od altre indennità connesse, disporre e far eseguire restauri, riparazioni, lavori di manutenzione e migliorie di qualunque genere e natura, prescegliendo al riguardo le imprese e stipulando con le stesse i relativi contratti, fissando e pattuendo prezzi ed importi, capitolati, stati d'avanzamento, termini, scadenze, decadenze e quant'altro inerente;
- o) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali, trust e fondazioni;
- p) nominare se lo ritiene opportuno un Direttore Generale della Fondazione, stabilendone il compenso, i compiti, la qualifica, la durata e la natura dell'incarico. Il Direttore generale è responsabile operativo della Fondazione, provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e utilizzando strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- q) nominare il Direttore Scientifico o il Comitato Scientifico, secondo le modalità che saranno stabilite mediante apposito Regolamento;

r) conferire al suo interno l'incarico di Segretario-Tesoriere;

s) gestire i rapporti con il personale, fissare la loro retribuzione; avvalersi della collaborazione di consulenti esterni.

15.5. Il Consiglio Direttivo, costituente l'Organo Collegiale di gestione della Fondazione ha i più ampi poteri al riguardo e, in genere, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione di quest'ultima, nel rispetto degli scopi e delle finalità e dei criteri ispiratori dell'azione della Fondazione medesima, quali risultanti dal presente Statuto.

15.6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita o consegnata a mano agli aventi diritto, o con qualunque altro mezzo di comunicazione anche telematico che dia prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione, escluso dal computo il giorno della tenuta, salvo casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere fatta con preavviso di 48 ore.

15.7. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

15.8. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età.

15.9. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente, con la presenza dei due terzi dei suoi membri in prima convocazione e con la presenza di almeno tre membri, incluso il Presidente, in seconda convocazione.

15.10. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed i membri esprimono voto capitaro.

15.11. Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, la Fondazione deve provvedere, nel rispetto delle indicazioni di cui al precedente punto 15.2. e con le medesime modalità.

15.12. I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese documentate, approvate dal Presidente; le spese del Presidente sono rimborsate previa delibera del Consiglio Direttivo.

15.13. I Consiglieri:

--- esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono e rispondono solo nei confronti della Fondazione dell'esercizio delle proprie funzioni;

--- sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione nonché ad un comportamento riservato e rispettoso privo di manifestazioni polemiche. La disposizione non riguarda le

notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione purché queste non attengano all'attività di gestione economica.

15.14. L'inottemperanza alle disposizioni di cui sopra è considerato motivo di revoca per giusta causa per cui il Consigliere può essere revocato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. La revoca può essere deliberata dal Consiglio Direttivo; in caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'Organo Amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico Direttivo nella presente Fondazione come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

15.15. Il Consiglio Direttivo:

--- può delegare singole sue funzioni e poteri ad uno o più dei propri componenti, a cui conferire se del caso la connessa rappresentanza e la firma, disgiuntamente o congiuntamente;

--- ha altresì facoltà di nominare procuratori, anche esterni al Consiglio, per il compimento di uno o più singoli atti o alle liti.

15.16. Nel caso sia necessario ai fini di cui sopra il rilascio di una procura in forma notarile, essa sarà sottoscritta dal Presidente, in esecuzione ed in conformità della delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 16

- Il Presidente -

16.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente della Fondazione.

16.2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio; agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

16.3. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

16.4. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione, convenzione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

16.5. Il Presidente svolge altresì le seguenti funzioni:

a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e ai propri atti;

c) nei casi di necessità e di particolare urgenza, delibera gli atti indilazionabili per la tutela degli interessi della Fondazione di competenza del

Consiglio Direttivo, convocandolo per la ratifica di dette deliberazioni entro 30 (trenta) giorni dalla loro assunzione;

d) sovrintende all'attività delle strutture organizzative della Fondazione.

Articolo 17

- Direttore Scientifico - Comitato Scientifico -

17.1. Il Direttore Scientifico e il Comitato Scientifico è l'organo consultivo a disposizione della Fondazione e del Consiglio Direttivo per le attività di indirizzo, ricerca e studio secondo l'oggetto e le finalità della Fondazione.

17.2. Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, non superiore a nove, nominati dal Presidente della Fondazione, su proposta del Direttore Scientifico o di propria iniziativa, scelti e nominati fra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

17.3. Il Direttore e il Comitato Scientifico svolgono, in collaborazione con l'Organo Amministrativo, una funzione tecnico-consultiva in merito ai programmi delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale l'Organo Amministrativo ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali e artistici delle singole manifestazioni e per ogni altra attività di rilevante importanza.

17.4. Il Direttore e il Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono riconfermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, revoca o incompatibilità.

17.5. Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione (o di chi ne fa le veci) o del Direttore Scientifico.

17.6. Il Comitato Scientifico, in qualità di giuria, assegna i riconoscimenti annuali previsti in occasione del "Premio Biondi", salvo che il Consiglio Direttivo non intenda costituire una o più giurie *ad hoc* ed altresì ferma restando la possibilità che il Consiglio Direttivo aggiunga al Comitato Scientifico qualche ulteriore componente al solo fine della formazione delle giurie.

Articolo 18

- Organo di Controllo -

18.1. L'Organo Amministrativo nomina un Organo di controllo collegiale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, o anche monocratico, iscritti negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005; almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere iscritti al registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs n. 39/2010. A questi soggetti si applicano gli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile.

18.2. Esso ha i seguenti compiti:

--- vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs n. 231/2001, qualora applicabili;

- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;

--- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 del CTS;

--- attestare che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;

--- poter procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, di poter chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro);

--- redigere un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sulla Fondazione e ove vengono riportate le relazioni ai bilanci;

--- partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

18.3. Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi.

Articolo 19

- Revisore Legale dei Conti -

19.1. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, ovvero qualora previsto in via facoltativa, l'Organo Amministrativo può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale o in alternativa, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del CTS, può assegnare all'Organo di controllo, collegiale o monocratico, l'esercizio della revisione legale dei conti purché tutti i suoi membri siano iscritti nell'apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze, come previsto dall'art. 30 comma 6 DLgs 105/2018.

19.2. L'Organo di controllo incaricato o meno della revisione legale dei conti dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato, in coincidenza con la scadenza del mandato triennale.

Articolo 20

- Libri -

20.1. L'Ente deve tenere i seguenti libri, vidimati da Notaio:

--- libro dei Partecipanti, tenuto a cura dell'Organo Amministrativo;

--- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

--- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

--- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

--- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi, tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Articolo 21

- Norme comuni agli organi collegiali -

21.1. Le convocazioni sono fatte presso la sede della Fondazione o altrove, purché in Italia.

21.2. Ogni convocazione contiene l'Ordine del Giorno, con l'elenco degli argomenti da trattare; nell'ambito del punto "varie ed eventuali" possono essere trattati argomenti non preveduti che assumano carattere di urgenza e indifferibilità, secondo una relazione del Presidente o della maggioranza dei membri dell'organo.

21.3. Le adunanze degli Organi Collegiali possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso, è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà darsi atto nei relativi verbali:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere tenuta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

21.4. È valida la riunione degli Organi Collegiali della Fondazione in forma totalitaria, ovvero sia con la presenza di tutti i membri, a prescindere da ogni avvenuta convocazione o regolarità della stessa, ma ciascun membro dell'organo può opporsi alla delibera su argomenti in ordine ai quali si dichiara non sufficientemente informato. Di ciò dovrà darsene evidenza nei verbali della adunanza.

21.5. Non è ammessa la partecipazione per delega.

21.6. In caso di parità, il voto del Presidente della riunione vale doppio.

21.7. Il voto sarà espresso sempre in modo palese, salvo quello relativo alle nomine o alla esclusione nei quali casi i partecipanti possono a maggioranza richiedere il voto segreto.

21.8. Di ogni riunione e seduta collegiale sarà redatto un verbale, steso dal Segretario, anche esterno, nominato dall'organo, che lo sottoscrive insieme al Presidente; al verbale è unito il foglio delle presenze appositamente predisposto e sottoscritto da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze.

21.9. Il Direttore Generale, se nominato, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio Direttivo.

= TITOLO VII =

SCIoglimento - CESSAZIONE - ESTINZIONE

Articolo 22

- Scioglimento - Cessazione - Fondazione -

22.1. Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti e procede contestualmente alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei criteri della liquidazione.

22.2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del D.Lgs.117/2017 e salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

22.3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio a mezzo raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs.7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

22.4. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

= TITOLO IX =

CLAUSOLA DI RINVIO

Articolo 23

- Clausola di rinvio -

23.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, dei relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Articolo 24

- Norma Transitoria -

24.1. Nel caso in cui sia nominato per un primo periodo transitorio un Amministratore Unico, lo stesso avrà tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione della Fondazione, nessuno escluso.